

Ai gentili clienti
Loro sedi

Canone rai 2017: preferibile invio della dichiarazione sostitutiva entro il corrente mese di dicembre

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla **che il 31.1.2017 scade il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV** ed evitare così l'addebito del canone RAI per il 2017; tuttavia, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 5.12.2016, **al fine di evitare eventuali addebiti in bolletta per il mese di gennaio** con conseguente necessità di presentare un'istanza di rimborso, è **preferibile presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva entro il 31.12.2016**, in caso di invio telematico, **ed entro il 20.12.2016 in caso di spedizione via posta**. Si ricorda che i titolari di utenza elettrica possono presentare la dichiarazione **per segnalare la non detenzione di apparecchio TV** da parte dei componenti della stessa famiglia anagrafica (con validità annuale) o, in alternativa, per segnalare che il canone non deve essere addebitato perché **dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia**. La dichiarazione si considera presentata **nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate**. Se non è possibile l'invio telematico, la dichiarazione sostitutiva, unitamente a copia di un documento di riconoscimento, **può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale**. Il modello può altresì essere **firmato digitalmente e presentato via PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it**.

Premessa

Come noto, **l'art. 1 comma 153 della L. 208/2015** (legge di stabilità 2016), modificando il regime di riscossione del canone dal 2016, **ha previsto che l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica** nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica **faccia presumere la detenzione di un apparecchio atto o adattabile a ricevere le radioaudizioni.**

La presunzione in parola **può essere superata solo con una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000**, che, se non veritiera, **ha effetti penali**, secondo le modalità ed entro i termini definiti dai provvedimenti dell'Agazia delle Entrate nn. 45059 e 58258 del 2016. In particolare, con **provvedimento n. 45059 del 24 marzo 2016**, l'Agazia delle Entrate ha reso disponibile il modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone RAI per **il superamento delle presunzioni di possesso di apparecchi televisivi.**

Osserva

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile **sui siti internet:**

- **dell'Agazia delle Entrate**, www.agenziaentrate.it;
- **del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, www.finanze.it;
- **della Rai**, www.canone.rai.it.

Con il provvedimento di cui trattasi, l'Agazia delle entrate ha sostanzialmente previsto che **per il tramite del suindicato modello**, chi è **titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale**, per non pagare il canone, deve presentare **una dichiarazione sostitutiva:**

- **di non detenzione di un apparecchio tv** da parte di nessun componente della famiglia anagrafica;
- **di non detenzione**, da parte di componenti della famiglia anagrafica in una delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, **di un apparecchio ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015** una denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento (ex art. 10 primo comma del RDL 246/38);
- che **il canone non deve essere addebitato in nessuna utenza elettrica intestata al dichiarante** perché esso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
- **per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva resa in precedenza.**

Osserva

La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'**erede** se l'utenza elettrica è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto. **La modalità di presentazione è stata aggiornata in data 8 aprile 2016 dall'Agenzia delle Entrate permettendo anche agli eredi di soggetti deceduti di presentare la dichiarazione sostitutiva di non possesso.** Tali cambiamenti sono riportati nelle istruzioni per la compilazione del modulo e nel modulo di dichiarazione stesso.

Modalità di invio della dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva **dev'essere presentata:**

- **direttamente** (dal contribuente o dall'erede) **tramite una specifica applicazione web disponibile sul sito**, utilizzando le credenziali rilasciate dall'Agenzia;
- oppure **avvalendosi di un intermediario abilitato.**

Osserva

La dichiarazione si **considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate.**

Se non è possibile l'invio telematico, **la dichiarazione sostitutiva**, unitamente a copia di un documento di riconoscimento, **può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino.**

Osserva

In questo caso, la dichiarazione **si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.**

Il modello **può essere firmato digitalmente e presentato via PEC** all'indirizzo **cp22.sat@postacertificata.rai.it.**

Validità della dichiarazione

La dichiarazione di non detenzione **ha validità annuale e va quindi inviata ogni anno** se ne ricorrono i presupposti.

A regime, per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento, **dev'essere presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di**

riferimento stesso. Conseguentemente, la dichiarazione ha **effetto per l'intero canone dovuto per il 2017 se presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017.**

Anno 2017		
Modalità di presentazione della dichiarazione	Termini di presentazione della dichiarazione	Efficacia della dichiarazione
Cartacea (via posta) o telematica	Dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017	Tutto il 2017

Con un comunicato stampa del 5 dicembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **è però preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva prima della scadenza del 31.01.2017**, considerando che **la prima rata del canone scatta già da gennaio**. In buona sostanza, poiché l'addebito in bolletta della prima rata di canone partirà già da gennaio, **l'Agenzia suggerisce** - per essere sicuri di evitare eventuali addebiti e non dover presentare, poi, un'istanza di rimborso - **di anticipare la presentazione della dichiarazione sostitutiva:**

- al **31 dicembre** in caso di **presentazione telematica** ;
- al **20 dicembre** per l'invio **via posta**

Osserva

Resta confermata la previsione secondo cui, chi attiva, invece, una nuova utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale e non è titolare di altra utenza nell'anno di attivazione, deve presentare la dichiarazione sostitutiva entro la fine del mese successivo alla data di avvio della fornitura per avere effetto a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO